



OR.S.A.

ORGANIZZAZIONE SINDACATI AUTONOMI E DI BASE

**LE PENSIONI NEL PROSSIMO VENTENNIO
DAL 2012 AL 2031
DOPO LA “TREMONTI TER“ (LEGGE 14/9/2011, N. 148)**

a cura di Giustino DI NALLO

GUIDA PRATICA

Versione 1.0

***per conoscere la data in cui lasciare il lavoro e
quella di decorrenza del trattamento
pensionistico***

Premessa

Era opinione comune e convinzione diffusa che, dopo un ventennio di riforme, il nostro sistema pensionistico non fosse più oggetto di ulteriori modifiche.

Già la riforma “**Damiano**” (legge 24/12/2007, n. 247), pur sopprimendo gli “**scaloni**” della precedente riforma “**Maroni**”, aveva istituito le cosiddette “**Quote**” (somma dell’anzianità contributiva e dell’età), nonché le finestre di uscita, anche per la pensione di vecchiaia.

La “**Tremonti 1**” (D.L. 31/5/2010, n. 78, convertito in legge 31/7/2010, n. 122), ha abolito le precedenti finestre (trimestrali e semestrali) ed ha introdotto la cosiddetta finestra unica “*mobile*” o “*a scorrimento*”, allungando, ulteriormente, il periodo di attesa fra la data di maturazione dei requisiti e la decorrenza economica della pensione.

Ma, così non è stato.

Difatti, dopo un anno, ben due provvedimenti di legge, a distanza di appena un mese l’uno dall’altro - *la Tremonti bis* (D.L. 6/7/2011, n. 98, convertito in legge 13/7/2011, n. 111) e, quindi, *la Tremonti ter* (D.L. 13/8/2011, n. 138, convertito in legge 14/9/2011, n. 148) - hanno apportato rilevanti novazioni e modifiche al complesso e disarticolato sistema pensionistico del nostro Paese..

In data 6/7/2011, il Governo ha approvato la Manovra Economica per il triennio 2012-2014, emanando il D.L. n. 98, convertito, *con inusitata celerità*, in legge 15/7/2011, n. 111; successivamente e quasi inaspettatamente, in data 13/8/2011, il Governo ha approvato un secondo provvedimento di legge (D.L. n. 138/2011, convertito in legge 148/2011), che ha ulteriormente inciso sulla previdenza.

1.0.0. ULTERIORE POSTICIPO DAL 2012

L’art. 18 del sopra citato D.L. 98/2011 ha previsto un ulteriore allungamento del periodo di attesa della decorrenza dei trattamenti di pensione.

Per i lavoratori dipendenti, sia del comparto pubblico che del settore privato, limitatamente alla pensione di anzianità, conseguibile con 40 anni di contribuzione utile, indipendentemente dall’età, in base a quanto previsto dall’art. 18, comma 22 ter, del suddetto provvedimento di legge, il trattamento di pensione sarà corrisposto:

- ❖ Dal 2011, dopo 12 mesi dalla data di maturazione del diritto;
- ❖ Dal 2012, dopo 13 mesi dalla data di maturazione del diritto;
- ❖ Dal 2013, dopo 14 mesi dalla data di maturazione del diritto;
- ❖ Dal 2014, dopo 15 mesi dalla data di maturazione del diritto.

Ovviamente, tali modifiche *non trovano applicazione nei confronti di coloro che hanno maturato i previdenti requisiti entro il 31 dicembre dell’anno precedente l’entrata in vigore delle singole norme, ma esclusivamente nei confronti di coloro che perfezioneranno i nuovi requisiti successivamente alle singole date.*

2.0.0. ETÀ PENSIONABILE PER LE DONNE

Il primo provvedimento di legge (D.L. 98/2011) aveva stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l’età pensionabile per le lavoratrici del settore privato - che la riforma Amato (D.Lgs 30/12/1992, n. 503) e

successivamente, la legge finanziaria 1995 (legge 23/12/1994, n. 724), avevano fissato a 60 anni, - veniva annualmente incrementata, sino a raggiungere la soglia di 65 anni, dal 1° gennaio 2032.

L'art. 1, comma 20, del successivo D.L. n. 138/2011, convertito in legge 14/9/2011, n. 148, ha modificato le date indicate nel precedente provvedimento di legge, anticipando al 1°1.2014, la data iniziale ed al 1°1.2026, il raggiungimento della soglia dei 65 anni.

Va precisato che, per le dipendenti del settore pubblico, l'età pensionabile, che, sino al 31/12/2011, era stata fissata a 61 anni, dal 1°1.2012, è elevata ad anni 65, senza alcun scaglionamento.

3.0,0 ASPETTATIVA DI VITA

L'art. 12 bis della legge 122/2010 aveva stabilito che l'aggancio del pensionamento di vecchiaia alle aspettative di vita avrebbe trovato applicazione dal 2015.

L'art. 18/4 della legge 111/2011 ha modificato tale precedente norma, anticipandone l'attuazione al 2013, per cui, i requisiti anagrafici debbono essere aggiornati con cadenza triennale, in applicazione di Decreto Direttoriale dei Ministeri dell'Economia e Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, da emanare almeno 12 mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento.

Tali adeguamenti, che aumenterebbero di 3 mesi l'età pensionabile, dovrebbero trovare pratica attuazione, con cadenza triennale, a cominciare dal 2013; pertanto, gli adeguamenti successivi decorrerebbero dal 2016, dal 2019, dal 2022, dal 2025, dal 2028 e dal 2031.

4.0.0.- BLOCCO DELLA PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI PER IL BIENNIO 2012 - 2013

L'art. 18/3 della sopra citata legge n. 111/2011 ha stabilito che, per il biennio 2012 – 2013, le pensioni d'importo mensile superiore a 5 volte il trattamento minimo INPS (€ 2.341,75, pari a € 468,35 x 5) non beneficeranno della cosiddetta "perequazione automatica"; quelle d'importo inferiore a tale limite, saranno incrementate nella seguente misura:

- sulle pensioni d'importo mensile sino a 3 volte il trattamento minimo, la rivalutazione sarà applicata nella misura del 100% dell'indice inflativo;
- sulle pensioni d'importo mensile superiore a 3 volte, limitatamente alla fascia da 3 a 5 volte, la perequazione si applica nella misura del 70% dell'indice inflativo e comunque sino a concorrenza dell'importo limite perequato.

4.1.0 ESEMPIO DI CALCOLO PER L'ANNO 2012

Supposto che l'indice inflativo per l'anno 2012 sia pari al 2%, si registreranno le seguenti situazioni:

- 1) pensione mensile pari a € 1.405,5 (pari al triplo del trattamento minimo INPS) - l'importo della perequazione sarà pari a - € 28,10 (1.405,05 x 2%) – la nuova pensione perequata sarà pari a € 1.433,15 (1.405,05 + 28,10)
- 2) pensione mensile di € 2.341,75 (importo pari al quintuplo del trattamento minimo INPS) - l'importo della perequazione ammonta a € 41,21 e la nuova pensione perequata sarà pari a € 2.382,06 (limite massimo)

SCHEMA PER IL CALCOLO DELLA PEREQUAZIONE PER L'ANNO 2012
INDICE INFLATIVO IPOTIZZATO : 2%

Importo mensile della pensione	Trattamento Minimo INPS	Triplo del trattamento Minimo INPS	Quintuplo del Trattamento Minimo INPS	Importo eccedente il Triplo	Indice inflativo ipotizzato	% da applicare	Importo mensile della perequazione	Importo mensile della pensione perequata
1.405,05	468,35	1.405,05			2%	2%	28,10	1.433,15
					2%	2%	28,10	
1.480	468,35	1.405,05		74,95		1,4%	1,05	
				TOTALE			29,15	1.5091,5
					2%	2%	28,10	
2.010,45	468,35	1.405,05		605,40		1,4%	8,48	
				TOTALE			36,58	2.047,035
					2%	2%	28,10	
2.431,75	468,35	1.405,05	2.431,75	936,70		1,4%	13,11	
				TOTALE			41,21	2.382,96
Le pensioni d'importo mensile superiore al quintuplo del trattamento minimo INPS, ma inferiore a € 2.382,96, vengono integrate sino a tale ultimo importo (sino a concorrenza)								
Sulle pensioni d'importo mensile superiore a € 2.382,96 (€ 2.341,75 + € 41,21), non viene attribuito alcun incremento perequativo								

5.0.0 NOVAZIONI E DELLE MODIFICHE NEL PROSSIMO VENTENNIO 2012 – 2031)

Il D.L.13/8/2011, n. 98, convertito in legge 14/9/2011, n. 148, ha introdotto una lunga serie di modifiche che investono il sistema pensionistico nel prossimo ventennio (2012 – 2031)

Nella sottostante **Tabella A**, sono riepilogate le novazioni e innovazioni che troveranno applicazione nel suddetto periodo.

Tabella A

CALENDARIO DELLE NOVAZIONI E DELLE MODIFICHE CHE TROVERANNO APPLICAZIONE NEL PROSSIMO VENTENNIO (2012 - 2031)		
Decorrenza	Modifiche ed innovazioni	Fonte normativa
1°/1/2012	Innalzamento del requisito anagrafico da 61 a 65 anni per la pensione di vecchiaia per le dipendenti statali	Legge 122/2010 – art.12/12 sexies
Biennio 2012 – 2013	Blocco della perequazione delle pensioni d'importo mensile superiore a 5 volte il trattamento minimo (pari € 2.341,75)	Legge 111/2011 – art.18/3
1°/1/2013	Per le pensioni conseguibili con 40 anni di servizio utile, maturati nel 2012, la decorrenza della pensione viene ulteriormente differita di un mese (dopo 13 mesi, anziché 12)	Legge 111/2011 – art.18/22 ter
1°/1/2013	Aumento dei requisiti anagrafici (<i>da quantificare con Decreto Direttoriale dei Ministeri interessati</i>), per le pensioni di anzianità e di vecchiaia, in base alla durata della vita media (primo ipotetico adeguamento)	Art. 12 bis legge 122/2010 e art.18/4 legge 111/2011
1°/1/2013	Per ottenere la pensione di anzianità è richiesta "Quota 97" (61 anni di età e 36 di contribuzione oppure 62 anni di età e 35 di contribuzione)	Legge 247/2007 – art. 1/5
1°/1°/2014	Per le pensioni conseguibili con 40 anni di servizio utile, maturati nel 2013, la decorrenza della pensione viene ulteriormente differita di un mese (dopo 14 mesi, anziché 13)	Legge 111/2011 – art.18/22 ter
1°/1/2014	Dovrebbe essere ripristinata la normale perequazione delle pensioni d'importo mensile superiore a 5 volte il trattamento minimo	Legge 111/2011 – art.18/3
1°/1/2014	Il requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia delle <i>lavoratrici dipendenti del settore privato - comprese le iscritte al Fondo Speciale FS</i> - viene elevato di 1 mese (60 anni ed 1 mese)	Art. 1/20 Legge 148/2011
1°/1°/2015	Per le pensioni conseguibili con 40 anni di servizio utile, maturati nel 2014, la decorrenza della pensione viene ulteriormente differita di un mese (dopo 15 mesi, anziché 14)	Legge 111/2011 – art.18/22 ter
1°/1°/2015	Il requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia delle <i>lavoratrici dipendenti del settore privato - comprese le iscritte al Fondo Speciale FS</i> - viene elevato di ulteriori 2 mesi (60 anni e 3 mesi)	Art. 1/20 Legge 148/2011
1°/1/2016	Il requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia delle <i>lavoratrici dipendenti del settore privato - comprese le iscritte al Fondo Speciale FS</i> - viene elevato di ulteriori 3 mesi (60 anni e 6 mesi)	Art. 1/20 Legge 148/2011
1°/1/2016	Secondo ipotetico adeguamento dei requisiti pensionistici alle speranze di vita	Art. 12 bis legge 122/2010 e art.18/4 legge 111/2011
1°/1/2017	Il requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia delle <i>lavoratrici dipendenti del settore privato - comprese le iscritte al Fondo Speciale FS</i> - viene elevato di ulteriori 4 mesi (60 anni e 10 mesi)	Art. 1/20 Legge 148/2011

1°/1/2018	Il requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia delle <i>lavoratrici dipendenti del settore privato - comprese le iscritte al Fondo Speciale FS</i> - viene elevato di ulteriori 5 mesi (61 anni e 3 mesi)	Art. 1/20 Legge 148/2011
1°/1/2019	Terzo ipotetico adeguamento dei requisiti pensionistici alle speranze di vita	Art. 12 bis legge 122/2010 e art.18/4 legge 111/2011
1°/1/2019	Il requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia delle <i>lavoratrici dipendenti del settore privato - comprese le iscritte al Fondo Speciale FS</i> - viene elevato di ulteriori 6 mesi (61 anni e 8 mesi)	Art. 1/20 Legge 148/2011
1°/1/2020	Il requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia delle <i>lavoratrici dipendenti del settore privato - comprese le iscritte al Fondo Speciale FS</i> - viene elevato di ulteriori 6 mesi (62 anni e 3 mesi)	Art. 1/20 Legge 148/2011
	Il requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia delle <i>lavoratrici dipendenti del settore privato - comprese le iscritte al Fondo Speciale FS</i> - viene elevato di ulteriori 6 mesi (62 anni e 9 mesi)	Art. 1/20 Legge 148/2011
1°/1/2022	Quarto ipotetico adeguamento dei requisiti pensionistici alle speranze di vita	Art. 12 bis legge 122/2010 e art.18/4 legge 111/2011
1°/1/2022	Il requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia delle <i>lavoratrici dipendenti del settore privato - comprese le iscritte al Fondo Speciale FS</i> - viene elevato di ulteriori 6 mesi (63 anni e 3 mesi)	Art. 1/20 Legge 148/2011
1°/1/2023	Il requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia delle <i>lavoratrici dipendenti del settore privato - comprese le iscritte al Fondo Speciale FS</i> - viene elevato di ulteriori 6 mesi (63 anni e 9 mesi) .	Art. 1/20 Legge 148/2011
1°/1/2024	Il requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia delle <i>lavoratrici dipendenti del settore privato - comprese le iscritte al Fondo Speciale FS</i> - viene elevato di ulteriori 6 mesi (64 anni e 3 mesi) .	Art. 1/20 Legge 148/2011
1°/1/2025	Quinto ipotetico adeguamento dei requisiti pensionistici alle speranze di vita	Art. 12 bis legge 122/2010 e art.18/4 legge 111/2011
1°/1/2025	Il requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia delle <i>lavoratrici dipendenti del settore privato - comprese le iscritte al Fondo Speciale FS</i> - viene elevato di ulteriori 6 mesi (64 anni e 9 mesi).	Art. 1/20 Legge 148/2011
1°/1/2026	Il requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia delle <i>lavoratrici dipendenti del settore privato - comprese le iscritte al Fondo Speciale FS</i> - viene elevato di ulteriori 3 mesi (raggiungimento della soglia di 65 anni)	Art. 1/20 Legge 148/2011
1°/1/2028	Sesto ipotetico adeguamento dei requisiti pensionistici alle speranze di vita	Art. 12 bis legge 122/2010 e art.18/4 legge 111/2011
1°/1/2031	Settimo ipotetico adeguamento dei requisiti pensionistici alle speranze di vita	Art. 12 bis legge 122/2010 e art.18/4 legge 111/2011

